Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 13 gennaio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO

Si pregano i signori abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» alle condizioni di cui sopra versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato* (Libreria dello Stato).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1464.

Avanzamento degli ufficiali di complemento del Regio esercito, richiamati in servizio, e degli ufficiali del ruolo mobilitazione, impiegati presso reparti dell'esercito operante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 87 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Il sottotenente di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbia comunque prestato lodevolmente un anno di servizio, anche in più periodi, è dispensato dalla frequenza dei corsi di istruzione e dai periodi di esercitazione o di richiamo in servizio stabiliti dall'art. 82. Alla fine del predetto periodo di servizio egli è valutato per l'avanzamento, anche se non è compreso nei limiti di anzianità fissati dal Ministro per la guerra a norma dell'art. 80; se prescelto, è promosso non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente, di uguale anzianità, della stessa arma, corpo o servizio, che non abbiano carriera limitata al grado di capitano, e con decorrenza dalla medesima data.

« Analogamente sono valutati per l'avanzamento i tenenti che abbiano compiuto lodevolmente due anni di servizio anche non continuativi e promossi non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente di pari anzianità della stessa arma, corpo o servizio.

« Ai fini indicati nei precedenti commi, è valido il servizio prestato a decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII ».

Art. 2.

L'art. 127 della legge predetta, quale risulta modificato dall'art. 1 del Regio decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996, è sostituito dal seguente:

« Il vantaggio di carriera stabilito dall'art. 88 è concesso agli ufficiali che abbiano già ottenuto lo spostamento di ruolo in base all'art. 122 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899; il nuovo vantaggio attribuito sostituisce a tutti gli effetti quello precedentemente concesso.

« Le disposizioni, contenute nell'ultimo comma dell'art. 88, si applicano anche nei riguardi degli ufficiali di complemento che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) quali richiamati dal congedo, abbiano prestato, per almeno un anno, anche se anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, continuativo servizio effettivo presso reparti od enti dislocati in Africa settentrionale, in Africa orientale, o in territori stranieri;

b) abbiano prestato servizio, presso reparti o comandi mobilitati in Africa orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) abbiano prestato a partire dall'11 giugno 1940-XVIII almeno sei mesi di servizio presso reparti o comandi dell'esercito operante.

« Agli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *c*), il vantaggio di carriera previsto dall'art. 88 è concesso con spostamento nel ruolo di un numero di posti pari alle seguenti aliquote del ruolo stesso:

tenenti: un ottavo;
capitani: un quarto;
maggiori: un quarto ».

Art. 3.

All'art. 109 della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII n. 370, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali del ruolo mobilitazione:

a) che, a partire dall'11 giugno 1940-XVIII siano stati o vengano impiegati presso reparti dell'esercito operante;

b) che siano stati impiegati presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana dal 2 luglio 1937-XV in poi;

c) che abbiano partecipato alla guerra in Spagna dal 1° agosto 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

d) che, trovandosi nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), siano stati comunque trasferiti dal ruolo comando nei ruoli di mobilitazione successivamente al loro impiego in Africa Orientale Italiana o in Spagna.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1465.

Avanzamento dei commissari di leva nei gradi di ufficiale in congedo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I commissari di leva provenienti dagli ufficiali, nominati in applicazione delle disposizioni anteriori a quelle del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, numero 1276, e che per effetto delle disposizioni stesse furono trasferiti, all'atto della assunzione in servizio, nei ruoli degli ufficiali di complemento in base all'età, sono considerati tutti trasferiti nei ruoli degli ufficiali della riserva della rispettiva arma e del rispettivo corpo o servizio, dal giorno della loro nomina a commissari di leva.

Le promozioni conseguite nel complemento sono considerate avvenute nella riserva.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di provvedere ad eventuali spostamenti nell'ordine di anzianità in dipendenza di tale commutazione del titolo delle promozioni medesime.

Le promozioni che eventualmente fossero conferite nel ruolo della riserva, per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, o gli eventuali spostamenti nell'ordine di anzianità nelle promozioni già conferite, che si verificassero a seguito del passaggio nella riserva, non daranno luogo a corresponsioni di arretrati.

Art. 2.

La disposizione del secondo periodo del primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, deve intendersi nel senso che ai commissari di leva provenienti dagli ufficiali fuori organico ed a quelli di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 dello stesso Regio decreto-legge spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali fuori organico, della posizione ausiliaria o dell'aspettativa per riduzione di quadri.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1466.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996, recante disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra e aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996, recante disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra e aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1467.

Aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) da L. 140.000.000 a L. 200.000.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) da L. 140.000.000 a L. 200.000.000.

Art. 2.

All'aumento del capitale dell'Azienda potranno partecipare, unitamente allo Stato, istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione per una quota non superiore al quaranta per cento.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 1024, è sostituito dal seguente:

L'Azienda ha lo scopo di promuovere la ricerca e la coltivazione di giacimenti di minerali metallici nel Regno d'Italia, nel Regno di Albania, nelle colonie ed all'estero.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 dicembre 1941-XX, n. 1468.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di un'imposta sul plusvalore dei titoli azionari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di un'imposta sul plusvalore dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, n. 1, lettera *b*), alle parole: « successivamente al », sono sostituite le parole: « a decorrere dal ».

Allo stesso art. 2, il n. 7 è sostituito col seguente:

« Per i contratti posti in essere senza l'intervento, come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio di una azienda di credito o di un commissionario di borsa, il prezzo di cessione si presume non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nella borsa più vicina al domicilio del venditore, nel giorno della contrattazione ».

Allo stesso art. 2, n. 8, sono soppresse le parole: « in inchiostro ».

L'art. 9 è sostituito col seguente:

« Le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'art. 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, già prorogate con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1942-XX, ed estese anche alle società immobiliari di cui al precedente art. 8.

« Le disposizioni sopra richiamate si applicano anche agli atti posti in essere dopo la scadenza preveduta dalla citata legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204.

« Le assegnazioni dei beni immobili effettuate a norma del presente articolo sono esenti dall'imposta speciale di registro del 60 per cento, di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, dalla imposta di ricchezza mobile, dalla imposta del 20 per cento sui frutti dei titoli e dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano solo quando i soci assegnatari o recedenti siano persone fisiche ovvero società od enti, a condizioni, in quest'ultimo caso, che tanto le società quanto gli enti assegnatari o recedenti risultino legalmente costituiti anteriormente al 15 maggio 1940-XVIII, data di entrata in vigore della legge sopracitata 23 marzo 1940-XVIII, n. 283 ».

All'art. 11, il comma 7° è sostituito col seguente:

« Nel caso di contratti posti in essere direttamente fra privati, il compratore è solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento dell'imposta ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 dicembre 1941-XX, n. 1469.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, lettera *a*), è aggiunto il seguente comma:

« Ove peraltro l'acquisto dei titoli abbia avuto luogo senza l'intervento, come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento è costituito dal valore risultante dall'ultima valutazione definitiva effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli ».

All'art. 2 è soppresso il secondo comma.

L'art. 3 è sostituito col seguente:

« L'art. 3 dello stesso R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, è sostituito come segue:

« L'imposta di cui all'art. 2 è dovuta nella misura proporzionale uniforme del 20 per cento e si applica sul maggior valore di cessione, dedotto da tale valore l'ammontare della sovrimposta di negoziazione corrisposta a norma dell'art. 11 ».

All'art. 4 sono aggiunti i seguenti comma:

« Ove la prima vendita successiva all'ammissione dei titoli alla quotazione in borsa abbia per oggetto titoli acquistati dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento è costituito dal prezzo di acquisto risultante dal foglietto bollato emesso a norma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

« Per le prime vendite suddette che abbiano per oggetto titoli acquistati dopo l'entrata in vigore della presente legge, la norma di cui al precedente comma trova applicazione solo nel caso in cui il foglietto bollato di acquisto sia stato posto in essere con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, o di altra azienda di credito o di un commissionario di borsa espressamente designati con decreto del Ministro per le finanze ».

All'art. 6, lettera *a*) dopo le parole: « di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607 », sono aggiunte le parole: « o di altre aziende di credito o di commissionari di borsa, le une e gli altri espressamente designati con decreto del Ministro per le finanze ».

All'art. 11 il 1° comma è sostituito col seguente:

« Indipendentemente dall'imposta di negoziazione di cui all'articolo precedente e dall'imposta stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, dovuta nella misura stabilita dall'art. 3 del presente decreto, per ogni cessione dei titoli azionari indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, siano o meno quotati in borsa compresi anche i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello stesso Regio decreto-legge citato, è dovuta una sovrimposta di negoziazione nella misura del 5 per cento del prezzo o valore di cessione del titolo, dedotto da tale prezzo o valore il valore nominale del titolo stesso.

« Per le cessioni dei diritti di opzione la detta sovrimposta è stabilita nella misura del 4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione ».

L'art. 12 è sostituito col seguente:

« Le permute dei titoli azionari di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, costituiscono, agli effetti dall'applicazione dell'imposta sul plusvalore di cui all'art. 2 dello stesso Regio decreto-legge ed all'art. 1 del presente decreto, nonchè agli effetti della applicazione della sovrimposta di negoziazione di cui all'art. 11 del presente decreto, due distinti contratti soggetti ciascuno alla imposta e sovrimposta.

« Costituiscono del pari cessioni soggette ad imposta ed a sovrimposta le cessioni dei titoli di cui sopra, in estinzione di debiti o in pagamento di prezzo nelle vendite mobiliari o immobiliari, come pure le donazioni dei titoli stessi, e ciò indipendentemente dall'imposta di registro dovuta sugli atti relativi.

« Per quanto riguarda le donazioni, è fatta eccezione per quelle, risultanti da atto registrato, poste in essere fra ascendenti e discendenti in linea retta e per quelle poste in essere a contemplazione di matrimonio.

« Sono esenti dall'imposta e dalla sovrimposta i trasferimenti, per causa di morte, dei titoli azionari di cui al citato art. 1 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

« Il prezzo di cessione, tanto nel caso di permuta che di donazione, è rappresentato dalla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nel giorno della permuta o della donazione, nella borsa più vicina al luogo in cui è stata effettuata la permuta o la donazione medesima. Ove la permuta o la donazione abbia per oggetto titoli non quotati in borsa, il prezzo di cessione è rappresentato dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come prezzo di cessione il valore nominale dei titoli ».

All'art. 15, dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a riunire ed a coordinare in unico testo le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, e nelle relative leggi di conversione in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 29 dicembre 1941-XX, n. 1470.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, concernente nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, concernente nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'art. 2, è aggiunto il seguente art. 3:

« Salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di registro per gli atti non registrati nei termini prescritti, le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano:

a) agli atti contenenti promessa di vendita di beni immobili o diritti immobiliari registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII;

b) agli atti di locazione di immobili con patto di futura vendita registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

c) agli atti di locazione di immobili con patto di futura vendita che saranno stipulati da enti pubblici nonchè da enti morali che abbiano per scopo esclusivo di compiere operazioni per le case popolari od economiche e sempre che il prezzo sia distribuito in rate annuali eguali e risulti interamente saldato alla fine del termine di locazione;

d) agli atti costitutivi di servitù, o contenenti promessa di costituirla, per il passaggio di condutture elettriche, di gas e di acqua, di condutture telefoniche, telegrafiche e di gomene di funicolari aeree, nonchè per le occupazioni necessarie a cabine, sostegni, meccanismi ed altri accessori delle dette condutture ».

Gli articoli 3, 4, 5, 6, diventano articoli 4, 5, 6, 7.

L'art. 7 diventa art. 8 ed è modificato nel modo seguente:

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, salvo quanto è disposto dall'art. 2 per gli atti posti in essere anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, si applicano agli atti che saranno posti in essere fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 settembre 1941-XIX, n. 1471.

Norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Veduta la legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1252, contenente norme transitorie sul personale insegnante e le tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di provvedere alla proroga delle norme riguardanti il personale non di ruolo delle scuole governative e l'esonero dalle tasse scolastiche;

Ritenuta altresì la necessità assoluta e urgente di estendere ad altri casi, oltre quelli previsti dalla legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1252, l'esonero dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che sono stati nominati supplenti o incaricati nell'anno scolastico 1940-41 per qualsiasi posto nelle scuole degli ordini elementare, medio, superiore, femminile e artistico, e non hanno potuto assumere e conservare il posto per adempiere ad obblighi militari non di leva, hanno diritto alla valutazione della supplenza o dell'incarico per l'intero anno scolastico ai fini dell'assegnazione di supplenze o incarichi e della partecipazione ai concorsi per i rispettivi posti di ruolo, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 2.

Sono esonerati da tutte le tasse per le lezioni e per gli esami dell'anno scolastico 1941-42 e per il conseguimento dei relativi diplomi, i candidati agli esami di ammissione alla Scuola media, gli alunni interni e i candidati privatisti ad esami nelle Scuole e negli Istituti degli ordini medio, superiore, femminile ed artistico, che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) siano rimpatriati dall'estero posteriormente alla data 29 agosto 1939-XVII, o siano rimpatriati dalle Colonie o dai Possedimenti italiani d'oltremare in dipendenza dello stato di guerra, semprechè all'estero o nelle Colonie o nei Possedimenti avessero stabile residenza. Il beneficio dell'esonero si applica anche se, trovandosi lo studente in Italia, sia rimpatriato dall'estero, dopo la data anzidetta oppure dalle Colonie o dai Possedimenti, il padre o la persona costituente il principale sostegno economico della famiglia;

b) siano maltesi, nizzardi o corsi di nazionalità italiana e si trovino in Italia per ragioni di studio o per motivi dipendenti dallo stato di guerra. Ferma restando la condizione dell'appartenenza a famiglia di disagiata condizione economica, l'esonero è altresì concesso agli

ex cittadini jugoslavi, residenti nei territori annessi all'Italia, che seguono studi negli istituti delle altre Provincie del Regno;

c) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, si sia trovato nella condizione di richiamato alle armi o di mobilitato nelle formazioni della Croce Rossa Italiana o sia stato richiamato o mobilitato posteriormente;

d) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, anche se non militare, sia internato dal nemico, oppure disperso in seguito ad operazioni belliche, o, risiedendo in Africa italiana, sia rimasto in territorio occupato dal nemico.

Indipendentemente da tali condizioni, lo studente o il candidato agli esami, che si trovi o venga a trovarsi nella condizione di richiamato alle armi nel corso dell'anno scolastico 1941-42, gode del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche nel caso che egli stesso costituisca, per la propria normale attività civile, il principale sostegno economico della famiglia.

Sono parimenti esonerati da tutte le tasse, sopratasse, e contributi relativi all'anno scolastico 1941-42, gli studenti delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario appartenenti a famiglia di disagiate condizione economiche, che si trovino in una delle predette condizioni.

Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non percepite in dipendenza del presente decreto dalle Università, dagli Istituti dell'ordine universitario e dai Regi istituti e scuole di istruzione tecnica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 dicembre 1941-XX, n. 1472.

Modificazione dell'art. 4, ultimo comma, del R. decreto 1° giugno 1928-VI, n. 1139, sul personale dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, con cui fu istituita l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il R. decreto 1° giugno 1928-VI, n. 1139, con cui furono emanate norme relative all'ordinamento dei servizi della detta Azienda;

Ritenuta l'opportunità di estendere anche ai funzionari del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie comandati all'A.A.S.S. e preposti ai Compartimenti della viabilità la possibilità del collocamento fuori ruolo, analogamente a quanto è previsto per i funzionari del Genio civile dall'art. 4 del suindicato R. decreto 1° giugno 1928-VI, n. 1139;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 1° giugno 1928-VI, n. 1139, è sostituito dal seguente:

« I funzionari del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie preposti ai Compartimenti della viabilità potranno, per il tempo dell'incarico, essere collocati fuori ruolo con le garanzie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, integrato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 30. — MANCINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 7 gennaio 1942-XX.

Autorizzazione per l'uso di velivoli dell'aviazione civile.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 della legge di guerra il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nel territorio dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, concernente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 85;

Visto il bando 31 agosto 1941-XIX contenente disposizioni relative all'autorizzazione per i viaggi per via marittima, aerea e in treni rapidi;

Ordina:

Art. 1.

La facoltà spettante al Comando Supremo in virtù del bando 31 agosto 1941-XIX, per il rilascio dell'autorizzazione scritta prevista nell'art. 1 del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 85, spetta altresì, limitatamente all'uso di velivoli addetti a linee regolari e periodiche di traffico nazionale civile aereo, nei viaggi di servizio, anche per l'estero, al Capo di Stato Maggiore Regio esercito, al Capo di Stato Maggiore Regia marina, al Capo di Stato Maggiore Regia aeronautica, al Comandante Superiore FF. AA. Africa Settentrionale, al Comandante Superiore FF. AA. Grecia, al Comandante Superiore FF. AA. Egeo, al Comandante Superiore FF. AA. Albania, al Governatore del Montenegro, al Comandante della 2ª Armata, al Comandante Corpo spedizione italiano in Russia, al Comandante XIII Corpo d'armata, in ordine ai viaggi di militari o militarizzati da detti Enti rispettivamente dipendenti, aventi grado di ufficiale.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 7 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(127)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 7 gennaio 1942-XX.

Sanzioni penali per la dispersione colposa dell'armamento militare.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto l'art. 260 del Codice penale militare di pace:

Ordina:

Art. 1.

Il militare che, per colpa, disperde, in tutto o in parte, le armi, le munizioni di guerra, i materiali o altri oggetti che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'Amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino ad un anno.

Il reato preveduto dal comma precedente è punito a richiesta del comandante del Corpo da cui dipende il militare colpevole, osservate le disposizioni dell'art. 260 del Codice penale militare di pace.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 7 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(128)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1942-XX.

Nomina del presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, corcernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1939-XVII, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente morale « Federazione italiana dei Consorzi agrari »;

Decreta:

Il Consigliere nazionale dott. Edoardo Moroni è nominato presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 gennaio 1941-XX

Il Ministro: PARESCHI

(116)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1941-XX.

Controllo sull'impiego delle morchie e dei fondami di olio di oliva e degli oli lampanti e al solvente.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
D'INTESA COI
MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER LE FINANZE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito in legge con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni dell'ammasso di olio di oliva e di sanse;

Considerata la necessità di estendere la disciplina dell'ammasso alle morchie e fondami di olio di oliva, nonchè di disciplinare la lavorazione degli oli lampanti, lavati, scaldati, al solvente e di inferno, nonchè la distribuzione dei relativi prodotti e sottoprodotti;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di olio di oliva devono denunciare alla Sezione provinciale dell'olivicoltura o, in mancanza, al Consorzio fra i produttori dell'agricoltura della provincia ove risiedono e conferire ai centri ammasso comunali le morchie e i fondami residuati dalla conservazione dell'olio prodotto.

Per ciascuna partita di morchie e fondami grezza conferita all'ammasso, la Sezione della olivicoltura o il Consorzio competente effettua la determinazione del contenuto in materia grassa, ai fini della valutazione del prodotto.

L'importo relativo è corrisposto integralmente e in contanti al conferente, con le modalità stabilite per gli oli di pressione, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792.

I quantitativi di morchie e fondami ammassati sono tenuti dal Settore dell'olivicoltura a disposizione del Ministero delle corporazioni, che ne dispone l'assegnazione alle ditte utilizzatrici, previa intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la destinazione dei quantitativi occorrenti alle industrie alimentari.

L'ammasso corrisponde ai conferenti il prezzo da stabilire dagli organi competenti, trattenendo per le spese relative alle operazioni di ammasso, una quota da stabilire annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero delle finanze.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo uno, si intendono per « morchie e fondami » tutte quelle sostanze solide e liquide, residuate dalla decantazione dell'olio di oliva di pressione nei recipienti di raccolta e contenenti quantitativi di sostanza grassa incorporati nella loro massa, dopo l'asportazione di tutto l'olio affiorante dalla massa stessa, nonchè tutte quelle sostanze grasse, residuate dalla pulizia dei recipienti di raccolta delle acque di vegetazione dei frantoi.

Art. 3.

I produttori di cui all'art. 1 sono esonerati dal conferimento all'ammasso dei quantitativi necessari ai fabbisogni agricoli.

Le Sezioni dell'olivicoltura o i Consorzi competenti sono autorizzati a concedere l'esonero dei quantitativi strettamente necessari ai produttori, previo accertamento dell'uso a cui i quantitativi stessi sono destinati e dell'effettivo fabbisogno.

All'ammasso delle morchie e dei fondami, gestito dalle Sezioni della olivicoltura o, in mancanza, dai Consorzi fra i produttori dell'agricoltura, sono applicabili le norme degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 20 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792.

Art. 4.

L'olio d'oliva lampante, lavato, scaldato e d'inferno e quello estratto dalle sanse, con acidità fino a 30 gradi, ammassato, è assegnato agli stabilimenti di rettificazione in base a piani di ripartizione da predisporre dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni.

Art. 5.

Le ditte esercenti stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse hanno l'obbligo di istituire e tenere aggiornati un registro di carico e scarico delle sanse e degli oli estratti e un registro di lavorazione, vidimati dal competente Consiglio provinciale delle corporazioni, secondo i modelli allegati.

Art. 6.

Le ditte esercenti stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse, devono denunciare, mensilmente, secondo i modelli allegati, alla Sezione dell'olivicoltura della provincia nella quale lo stabilimento è situato, i quantitativi di sansa ritirati nel mese, il frantoio di provenienza e le caratteristiche di ciascuna partita, nonchè i quantitativi di olio al solvente, sia ad alta che a bassa acidità, prodotti nel mese, precisando la quantità di sansa lavorata nel mese.

Copia dei modelli di denuncia deve essere rimessa, dalle predette ditte, al Ministero delle corporazioni e al Settore dell'olivicoltura.

Art. 7.

Le ditte esercenti stabilimenti di rettificazione hanno l'obbligo di tenere aggiornati presso ogni stabilimento, secondo i modelli allegati, un registro di carico e scarico degli oli di oliva grezzi e dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla loro rettificazione e un registro di lavorazione, vidimati dal competente Consiglio provinciale delle corporazioni.

Gli oli rettificati, ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, scaldati e d'inferno e degli oli estratti dalle sanse devono essere tenuti dagli stabilimenti di rettificazione, a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previa denuncia al Settore dell'olivicoltura, compilata secondo il modello allegato al presente decreto, degli oli lavorati nel mese e dei prodotti e sottoprodotti ottenuti precisando i movimenti avvenuti nel mese.

Copia dei modelli di denuncia deve essere inviata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni.

I quantitativi di olio rettificati devono essere tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' vietata la miscela degli oli rettificati con oli di pressione senza preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

La facoltà e le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, relative al controllo da parte dell'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione, delle denuncie di produzione dei cereali e dei quantitativi di tali cereali trattenuti per i fabbisogni familiari e aziendali da parte dei produttori, nonchè alla vigilanza sull'attività dei molini per conto di terzi, sono applicabili al controllo delle operazioni di conferimento agli ammassi delle morchie e dei fondami, nonchè al controllo degli stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse e degli stabilimenti di rettificazione.

Art. 9.

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1941-XX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni: RICCI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

MODELLO N. 1

REGISTRO DI LAVORAZIONE DEGLI STABILIMENTI DI RETTIFICAZIONE

Data	Oli grezzi passati alla rettificazione									Glicerina	Data	Produzione								Paste di filtrazione
												Per neutralizzazione con soda				Per stearificazione				
	Olio lampante	Acidità	Impurità	Olio scaldato lavato e d'inforno	Acidità	Impurità	Olio estratto con solvente	Acidità	Impurità			Rettificazione *A*	Rettificazione *B*	Paste di rettificazione	Oleine	Rettificazione *A*	Rettificazione *B*	Paste di rettificazione	Oleine	

MODELLO N. 2

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI STABILIMENTI DI ESTRAZIONE

Carico														Scarico							Giacenza								
Data	Entrata oli grezzi nello stabilimento												Glicerina	Data	Estremi assegnazione	Consegne				Ditte assegnatarie	Data	Oli grezzi			Oli rettificati e paste				Glicerina
	Olio lampante				Olio lavato, scaldato e d'inferno				Olio estratto con solvente																				
	Quantità Q.li	Acidità	Impurità	Provenienza	Quantità Q.li	Acidità	Impurità	Provenienza	Quantità Q.li	Acidità	Impurità	Provenienza				Rettificazione *A* Q.li	Rettificazione *B* Q.li	Paste di rettificazione Q.li	Oleine Q.li			Olio lampante Q.li	Olio lavato, inferno, scaldato Q.li	Olio estratto al solvente Q.li	Rettificazione *A* Q.li	Rettificazione *B* Q.li	Paste di rettificazione Q.li	Oleine Q.li	

Modello N. 2.

REGISTRO LAVORAZIONE STABILIMENTI ESTRAZIONE

Data	Sansa passata all'estrazione		Data	Produzione olio al solvente	
	Resa	Quantità		A bassa acidità	Ad alta acidità

Modello N. 2-bis.

LIBRO DI CARICO E SCARICO STABILIMENTO ESTRAZIONE

CARICO			SCARICO					GIACENZA			
Data	Entrata sansa in stabilimento		Data	Estremi assegnazione	Consegna olio estratto solvente		Ditta assegnataria	Data	Sansa	Olio estratto con solvente	
	Quantità resa Q.li %	Provenienza (frantoio o ditta)			Alta acidità	Bassa acidità				Alta acidità	Bassa acidità

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI

Da inviare : Ministero Corporazioni « Ufficio grassi »
Settore della Olivicoltura

DENUNCIA OBBLIGATORIA DELLA PRODUZIONE MENSILE DEGLI OLI AL SOLVENTE

Ditta .... *Stabilimento di estrazione* .... MESE DI ....
PROVINCIA DI ....

SANSA	Q.li
Giacenze alla fine del mese precedente	....
Entrato nel mese nello stabilimento (vedi allegato a tergo) ...	....
TOTALE ...	....
Quantitativo passato all'estrazione	....
Rimanenza fine mese ...	....

BASSA ACIDITÀ (sino a 30°)	Q.li
Giacenza alla fine del mese precedente	....
Produzione del mese	....
TOTALE ...	....
Consegne nel mese	....
Rimanenza a fine mese ...	....

ALTA ACIDITÀ (oltre i 30°)	Q.li
Giacenza alla fine del mese precedente	....
Produzione del mese	....
TOTALE ...	....
Consegne nel mese	....
Rimanenza a fine mese ...	....

DETTAGLIO DELLA SANSA ENTRATA NEL MESE NELLO STABILIMENTO

DATA	PROVENIENZA		QUANTITÀ	RESA PERCENTUALE DELLA SANSA
	Ditta produttrice	Comune di produzione		

MESE DI . . . .

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI

DENUNCIA OBBLIGATORIA DELLA PRODUZIONE MENSILE DI OLII RETTIFICATI

Da inviare: Ministero Corporazioni « Ufficio Grassi » Settore della Olivicoltura

DITTA . . . .

STABILIMENTO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . .

Situazione oli grezzi

MOVIMENTI VERIFICATISI NEL MESE	LAMPANTE			SOLFURO			LAVATO D'INFERNO SCALDATO		
	Quantità		Acidità	Quantità		Acidità	Quantità		Acidità
Giacenze alla fine del mese precedente	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .
Entrate nel mese nello stabilimento (1)	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .
TOTALE . . .	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .
Quantitativi passati alla rettificazione	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .
Giacenze alla fine del mese	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .
Quantitativi assegnati e non ancora ritirati (2) .	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .
Disponibilità previste.	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .

(1) Dettaglio delle entrate in stabilimento

ESTREMI SULLE ASSEGNAZIONI		Data delle entrate in stabilimento	LAMPANTE			SOLFURO			LAVATO D'INFERNO SCALDATO		
Num. protocollo lettera assegnazione	Sezione assegnataria		Quantità Q.li		Acidità	Quantità Q.li		Acidità	Quantità Q.li		Acidità
		TOTALE . . .	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .	. . . . . .	. .	. . .

(2) Dettaglio dei quantitativi assegnati e non ancora ritirati

ESTREMI SULLE ASSEGNAZIONI		LAMPANTE			SOLFURO			LAVATO - INFERNO - SCALDATO		
Numero protocollo lettera assegnazione	Sezione assegnataria	Ammontare della assegnazione	Quantitativo ritirato	Residuo ritirare	Ammontare della assegnazione	Quantitativo ritirato	Residuo ritirare	Ammontare della assegnazione	Quantitativo ritirato	Residuo retirare

SITUAZIONE OLI RETTIFICATI

MOVIMENTI VERIFICATISI NEL MESE	Rettificazione degli oli lampanti lavati, d'inferno e scaldati						Rettificazione degli oli al solfuro					
	Rettificazione A	Paste di rettificazione		Oleine	Acidi grassi	Residui peciosi	Rettificazione B	Paste di rettificazione		Oleine	Acidi grassi	Residui peciosi
		Quantità	% grassi					Quantità	% grassi			
Giacenze alla fine del mese precedente . .	. . . . .	. .	. .	. . .	. . .	. . .	. . . . .	. .	. .	. . .	. . .	. . .
Totale . . .	. . . . .	. .	. .	. . .	. . .	. . .	. . . . .	. .	. .	. . .	. . .	. . .
Consegnati nel mese (1)	. . . . .	. .	. .	. . .	. . .	. . .	. . . . .	. .	. .	. . .	. . .	. . .
Giacenza alla fine del mese	. . . . .	. .	. .	. . .	. . .	. . .	. . . . .	. .	. .	. . .	. . .	. . .
Consegne autorizzate e non ancora eseguite (2)	. . . . .	. .	. .	. . .	. . .	. . .	. . . . .	. .	. .	. . .	. . .	. . .
Disponibilità residua	. . . . .	. .	. .	. . .	. . .	. . .	. . . . .	. .	. .	. . .	. . .	. . .

(1) Dettaglio delle consegne

ESTREMI SULLE CONSEGNE			Prodotti ottenuti dalla rettificazione oli lampanti, lavati, inferno, scaldati					Prodotti ottenuti dalla rettificazione degli oli al solfuro				
Data e protocollo assegnazione	Provincia o Ditta assegnataria	Data della consegna	Rettificazione A	Paste di rettificazione	Oleine	Acidi grassi	Residui peciosi	Rettificazione B	Paste di rettificazione	Oleine	Acidi grassi	Residui peciosi
		Totale . . .	. . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .

(2) Dettaglio delle consegne autorizzate e non ancora eseguite

ESTREMI SULLE CONSEGNE		Prodotti ottenuti dalla rettificazione oli lampanti, lavati, inferno, scaldati					Prodotti ottenuti dalla rettificazione degli oli al solfuro				
Data e numero buono assegnazione	Provincia o Ditta assegnataria	Rettificazione A	Paste di rettificazione	Oleine	Acidi grassi	Residui peciosi	Rettificazione B	Paste di rettificazione	Oleine	Acidi grassi	Residui peciosi
	Totale . . .	. . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .

Le paste di filtrazione dovranno essere dichiarate man mano che vengono prodotte con la consistenza richiesta dal consumo.

Giacenza precedente Q.li . . . .
Produzione. . . . . » . . . .
Totale Q.li . . . .
Consegne . . . . . » . . . .
Disponibilità residua Q.li . . . .

Il Titolare

. . . .

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1941-XX.

Indennità spettanti ai membri del Comitato per le telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281, istitutiva del Comitato per le telecomunicazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1940-XVIII, registrato il 14 ottobre 1940, registro n. 22, Ufficio riscontro posto, foglio n. 170, relativo alla costituzione di detto Comitato;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 254803, del 31 luglio 1941-XIX;

Decreta:

Articolo unico.

Ai membri del Comitato per le telecomunicazioni di cui all'art. 3 della legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281, e ai segretari delle riunioni del Comitato stesso spettano, per ogni giorno di adunanza, rispettivamente l'indennità di L. 25 e il premio di operosità e rendimento previsti ai capoversi 2° e 6° dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, con le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito in legge 6 gennaio 1931, n. 18, e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito in legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Detto premio di operosità non potrà essere corrisposto in misura superiore a quanto spetterebbe in base al gettone di presenza di L. 25.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1941-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

All'art. 2 del decreto del DUCE 16 settembre 1941-XIX, riguardante la costituzione presso il Ministero delle corporazioni del Comitato tecnico intercorporativo dell'alcole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1942-XX, n. 1, dopo « Il vice presidente della Corporazione della chimica »; si deve intendere indicato anche « Il vice presidente della Corporazione vitivinicola ed olearia », come risulta dal testo originale del decreto stesso.

(141)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Modena a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Bologna nell'esercizio della filiale di Castelfranco Emilia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata in data 15 dicembre 1941, tra la Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna e la Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, relativa alla sostituzione della seconda azienda alla prima, nell'esercizio della filiale di Castelfranco Emilia (Modena);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, nell'esercizio della filiale di Castelfranco Emilia, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta si eettuerà il 1° gennaio 1942-XX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(142)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

Nella seduta tenuta il 19 dicembre 1941-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo), il dott. Salvatore De Franchis è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(117)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 10 ottobre 1941-XIX, relativo alla indizione di concorso a 20 posti di allievo ufficiale permanente dei vigili del fuoco nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Servizio antincendi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1942-XX, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

Al 7° rigo dell'art. 2 la parola « accordata » deve intendersi rettificata in « accertata ».

Al 6° rigo dell'art. 12 dopo le parole « nelle prove scritte »; devono intendersi aggiunte le seguenti altre « o grafiche ».

(146)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.